



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ORARI DEI PUBBLICI ESERCIZI

**Approvato con deliberazione commissariale n. 10/2008 e modificato
con deliberazioni di C.C. n. 12/2011 e n. 34/2011**

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e nel rispetto della normativa vigente, la determinazione degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di cui all'art.5, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L. 25/08/1991, n. 287 e precisamente:
 - a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
 - b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
 - c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
 - d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art.2

Criteri generali per la disciplina della fascia oraria giornaliera

1. Per gli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) di cui al precedente art.1, la fascia oraria di apertura è fissata: dalle ore 7,00 (sette) alle ore 24,00 (ventiquattro) nei giorni dal Lunedì al Venerdì; dalle ore 7,00 (sette) alle ore 01,00 (una) del giorno successivo, nei giorni di Sabato e Domenica; dalle ore 7,00 (sette) alle ore 02,00 (due) del giorno successivo nei giorni della Festa di Carnevale, del Lunedì dell'Angelo, dell'1° Maggio (Festa dei lavoratori), del 2 Giugno (Festa della Repubblica), del 13 Giugno (Festività di Sant'Antonio), di Ogni Santi, della Festività dei Defunti e del periodo natalizio: Immacolata, Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania; nel periodo dal 1 luglio al 15 settembre la fascia oraria di apertura è fissata dalle ore 7,00 (sette) alle ore 2,00 (due) del giorno successivo; Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti di distribuzione carburanti situati su strade statali e provinciali che attraversano il territorio comunale e su strade comunali, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo .

Art.3

Apertura giornaliera

1. Agli esercizi classificati alle lettere a), b) e d) di cui al precedente art.1, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell'art.2, comma 1, è consentito scegliere un orario di apertura con il solo limite minimo

giornaliero di sei ore, da effettuarsi anche non consecutivamente con interruzione non superiore alle 2 (due) ore giornaliere.

2. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente art.1, nell'ambito della fascia oraria giornaliera fissata ai sensi dell'art.2, comma 2, l'apertura dovrà essere non inferiore alle cinque ore e non superiore alle dodici ore giornaliere, anche non consecutive.
3. Per gli esercizi classificati alla lettera c) di cui al precedente art.1, l'orario consentito per la somministrazione non può eccedere quello autorizzato per l'attività di intrattenimento e svago.
4. Ogni esercente deve comunicare preventivamente al Comune l'orario prescelto, che diviene esecutivo dopo sette giorni dall'avvenuta comunicazione.
5. L'orario comunicato sarà considerato orario minimo obbligatorio da osservare per l'esercente, che potrà comunque, a seconda delle esigenze, ampliarlo facoltativamente e senza obbligo di comunicazione, ma comunque nel rispetto dell'orario massimo consentito di cui all'art.2.
6. Lo sgombero, deve avvenire come dettato dall'art.186 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,.

Art.4 Chiusura settimanale

1. All'esercente è data facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo nel corso della settimana; tale chiusura deve essere comunicata al Comune ed esposta nel cartello dell'orario, secondo le modalità di cui al successivo art.5.
2. Il Sindaco, in accordo con le rappresentanze locali delle associazioni di tutela dei consumatori, delle organizzazioni sindacali più rappresentative degli esercenti e dei lavoratori nonché con le Aziende di promozione turistica, se esistenti, promuove le opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi durante le ferie avvenga con criteri di gradualità e di equilibrata distribuzione sul territorio, in modo da assicurare un soddisfacente livello di servizio ai consumatori. Analoghe iniziative sono promosse in relazione alla chiusura settimanale.
3. Il Sindaco, tramite ordinanza, provvede all'attuazione di quanto determinato ai sensi del presente Regolamento, nonché all'adozione degli atti derogatori a carattere stagionale in concomitanza a quanto sancito dalla L.R. n. 19 del 20.07.99 che individua Rivello tra le "città d'arte" della Basilicata.

Art.5 Esposizione dell'orario

1. E' fatto obbligo all'esercente di indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi esposti in maniera ben visibile, l'orario adottato.

Art.6 Attività non soggette alle disposizioni del presente Regolamento

1. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente Regolamento:
 - a) le attività di somministrazione al domicilio del consumatore;

- b) le attività di somministrazione negli esercizi annessi alle strutture ricettive;
- c) le attività di somministrazione effettuate nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale;
- d) le attività di somministrazione effettuate in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- e) le attività di somministrazione effettuate nei mezzi di trasporto pubblico;
- f) le attività di somministrazione effettuate nelle aziende agricole e agrituristiche.

Art.7

Chiusura dell'esercizio

1. Ad ogni esercente è consentito di chiudere il proprio esercizio per motivi aziendali o personali, quali l'effettuazione dell'inventario, le ferie annuali, malattia, lutto, ecc. Qualora l'attività di sospensione si protragga oltre i trenta giorni, l'esercente dovrà darne previa comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima della sospensione stessa. Ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a), della L. 25/08/1991, n. 287, la chiusura comunicata al Comune non potrà superare i 12 mesi, pena la revoca della licenza. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, l'esercente potrà chiedere al Comune una proroga al periodo di sospensione dell'attività, almeno dieci giorni prima della scadenza dei 12 mesi.
2. L'esercente è tenuto ad esporre al pubblico idoneo cartello o altro supporto informativo indicante la durata della chiusura ed il motivo che la giustifica.

Art.8

Sale pubbliche di biliardo ed altri giochi leciti

Le sale pubbliche da biliardo ed altri giochi leciti e qualora dette attrazioni si trovino entro locali di pubblica ristorazione e/o somministrazione, osserveranno l'orario di apertura adottato per i pubblici esercizi.

Art.9

Disposizioni particolari

1. E' fatto divieto di far funzionare apparecchi meccanici di trattenimento (juke box, mangianastri e similari) prima delle ore 9,30 e dopo le ore 2,00 del giorno successivo, sempre che sia ridotto il volume dei diffusori e non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica.
2. Il funzionamento di detti apparecchi non è consentito inoltre dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
3. I pubblici esercizi dotati di televisore possono protrarre l'orario sino al termine di programmazione di carattere eccezionale, non periodiche, sempreché sia ridotto il volume dei diffusori e non venga arrecato disturbo alla quiete pubblica.
4. I titolari di licenze temporanee di pubblico esercizio dovranno osservare lo stesso orario fissato per le manifestazioni (fiere, feste, mercati, ecc.) in occasione delle quali l'autorizzazione è stata rilasciata e in ogni caso non potrà eccedere le ore 2,00 del giorno successivo.

Art.10 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento sono punite con le sanzioni previste dall'art.10 comma 2 della L. 25/08/1991, n. 287, comma sostituito dall'art.3-quinquies, D.L. 18/09/95, n. 381, conv. in legge 15/11/95, n. 480, da un minimo di € 152,00 a un massimo di € 1.032,00.

Art.11 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della delibera di approvazione.